



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”* e, in particolare, l'articolo 17 recante *“Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l'articolo 15 recante *“Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari”*;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 23-ter, recante *“Disposizioni in materia di trattamenti economici”*;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'articolo 5, comma 9, relativo alla riduzione di spesa per le pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 489, il quale prevede che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 200, relativo al fondo per le esigenze indifferibili;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare, gli articoli 14, comma 3 e 14.1, comma 3, relativi ai cumuli pensionistici;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 177, con cui si dispone la prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'articolo 10, commi 1 e 2, recante *“Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici”*;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, che introduce, tra l'altro, norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del comune di Caivano e per favorire lo sviluppo economico e sociale dell'area e, in particolare, l'articolo 1, concernente *“Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e, in particolare, l'articolo 63 relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, con il quale il dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, è stato nominato, per un anno a decorrere dalla data del decreto, prorogabile di un ulteriore anno, Commissario straordinario al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 123 del 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2023, con il quale è stata costituita la struttura di supporto per il citato Commissario straordinario e stabilito, all'articolo 4, il compenso spettante allo stesso per la durata dell'incarico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2024, con il quale, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando l'incarico di Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio del comune di Caivano, al dott. Fabio Ciciliano, è stato conferito, a decorrere dal 25 luglio 2024, l'incarico di Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024, con il quale, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 123 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, l'incarico conferito al dott. Fabio Ciciliano di Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio del comune di Caivano è stato prorogato per un ulteriore anno a titolo gratuito nel rispetto dei principi di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante *“Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 e, in particolare, l'articolo 1, che, fermo restando quanto previsto dal piano straordinario di interventi



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 123 del 2023, affida il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 208 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, a mente del quale *“il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate”*;

VISTO l'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 208 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, a mente del quale *“Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e si avvale della struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, posta alle sue dirette dipendenze, il cui contingente massimo di personale è incrementato di ulteriori ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, quattro di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguitamento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche”*;

VISTO l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 208 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, a mente del quale *“Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attività e le funzioni proprie. I subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, prevista al quinto periodo del presente comma. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico”;

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 208 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, a mente del quale “*Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano straordinario*”;

VISTO, infine, l'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 208 del 2024, il quale stabilisce che agli oneri per la struttura di supporto e per il compenso del Commissario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 208 del 2024, alle modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, recante la nomina del Commissario straordinario, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2023 recante la costituzione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024, recante la proroga per un ulteriore anno dell'incarico di Commissario straordinario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri,

DECRETA

ART. 1

(Proroga dell'incarico di Commissario straordinario e della Struttura di supporto)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, l'incarico di Commissario straordinario conferito al dott. Fabio Ciciliano con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, prorogato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2027.
2. La struttura di supporto, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2023 e posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è prorogata sino al 31 dicembre 2027.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART.2

(Compiti del Commissario straordinario)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, in aggiunta ai compiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 è affidato, altresì, il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo.

ART. 3

(Dotazione organica)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, la struttura di supporto, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2023, è incrementata di ulteriori ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, quattro di personale dirigenziale di livello non generale, nominate con provvedimento del Commissario straordinario anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguitamento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
2. Il personale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza.
3. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l' indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
4. Il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

5. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
6. Per l'attuazione del piano straordinario di cui all'articolo 2, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attività e le funzioni proprie. I subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico, fino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

ART. 4

(Dotazione strumentale)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, per l'esercizio delle funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato.
2. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto per la realizzazione dei compiti e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.

ART. 5

(Dotazione finanziaria)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, per la realizzazione del piano di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Agli oneri per la struttura di supporto, per il compenso del Commissario e dei subcommissari si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 6

(Compenso del Commissario straordinario)

1. Al Commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso determinato nell'importo massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila) annui lordi, a titolo di parte fissa, e nell'importo massimo di ulteriori euro 50.000,00 (cinquantamila) annui lordi, a titolo di parte variabile, fatti salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 e i limiti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. La parte fissa del compenso sarà liquidata mensilmente. La parte variabile sarà liquidata in un'unica soluzione, alla scadenza di ciascun anno, in quanto subordinata alla valutazione dell'Autorità politica competente, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

ART. 7

(Contabilità speciale)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano straordinario di cui all'articolo 2 del presente decreto e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo articolo 2.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 8 (*Clausola di salvaguardia*)

1. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2023 e dall'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 MAR 2025

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 065/2025

Roma, 25.03.2025

IL REVISORE

Miceli

IL DIRIGENTE
fisca 7.8.018